

Edizione di lunedì 15 Luglio 2019

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Il ravvedimento parziale diventa legge](#)

di Alessandro Bonuzzi

ADEMPIMENTI

[Trasmissione telematica dei corrispettivi: chi, come e quando?](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

[Decreto crescita e tassazione dei canoni di locazione non riscossi](#)

di Sandro Cerato

ACCERTAMENTO

[L'obbligo di invito al contraddittorio nel Decreto crescita](#)

di Gennaro Napolitano

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Aggiornato il Transfer price country profile dell'Italia](#)

di Fabio Landuzzi

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il ravvedimento parziale diventa legge

di Alessandro Bonuzzi

L'[articolo 4-decies D.L. 34/2019](#) (cd. **Decreto crescita**), con l'introduzione dell'**articolo 13-bis D.Lgs. 472/1997**, estende l'**ambito operativo** della disciplina del **ravvedimento operoso** contenuta nel precedente [articolo 13](#).

In sostanza, per effetto della novella normativa, vengono recepiti in una norma primaria alcuni orientamenti espressi in passato dall'Agenzia delle entrate in materia di **versamento frazionato dell'imposta** o di **versamento tardivo dell'imposta frazionata** (cd. **ravvedimento parziale**).

Il nuovo **articolo 13-bis** si struttura in **due commi**; il primo comma è suddiviso in **tre periodi**, ciascuno dei quali meritevole di un'analisi autonoma.

Il **primo periodo** del primo comma reca una **norma interpretativa**, con efficacia dunque **retroattiva**, ai sensi della quale l'istituto del **ravvedimento** operoso si applica anche nei casi di **versamento frazionato tardivo** delle imposte dovute.

Il concetto di versamento frazionato risale alla [risoluzione 67/E/2011](#), la quale ha operato una distinzione tra **rateazione** delle somme da ravvedimento e **ravvedimento parziale**.

Nell'occasione l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'istituto della **rateazione** non può essere applicato al ravvedimento operoso, essendo applicabile solo ove normativamente previsto. Pertanto, il **versamento tardivo** di una **prima rata** di quanto complessivamente dovuto non cristallizza la misura della riduzione da ravvedimento anche per i pagamenti successivi.

Semmai il ravvedimento può ritenersi **perfezionato** con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al *quantum* complessivamente corrisposto a vario titolo. In altri termini il **ravvedimento parziale si perfeziona quando sono corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente**. Al fine di dare evidenza dell'**intenzione** di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del **modello F24**, il contribuente provveda ad imputare parte di quel versamento all'assolvimento delle **sanzioni**, indicando l'apposito **codice tributo**. Il **limite** all'effettuazione dei ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall'intervento di **controlli fiscali** nei confronti del contribuente.

Il **secondo periodo** del **comma 1** dell'**articolo 13-bis** prevede che, ove l'**imposta** dovuta sia versata in **ritardo**, e il **ravvedimento**, con il versamento della sanzione e degli interessi, **intervenga successivamente**:

- la **sanzione applicabile** corrisponde a quella riferita all'**integrale tardivo versamento**;
- gli **interessi** sono dovuti per l'**intero periodo di ritardo**;
- la misura della **riduzione** da applicare alla sanzione va riferita al momento di **perfezionamento del ravvedimento**.

Anche questi principi sono stati oggetto di un documento dell'Agenzia delle entrate; in particolare, la [circolare 42/E/2016](#) ha precisato come, in sede di ravvedimento, il versamento della sanzione ridotta possa essere **successivo** a quello del tributo e/o degli interessi. Comunque, ai fini della **riduzione** da ravvedimento applicabile, rileva il momento in cui la **sanzione è effettivamente regolarizzata**.

Pertanto, ad esempio, in caso di **tardivo (20 giorni)** ma **integrale versamento** del **tributo** dovuto, senza pagamento di sanzione e interessi:

- la **sanzione** applicabile è quella del **15%** (ex [articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#));
- gli **interessi** sono calcolati sulla base del **periodo di ritardo** (20 giorni);
- la **riduzione** da ravvedimento applicabile è quella riferita al momento in cui si **perfeziona il ravvedimento**, quindi al **pagamento della sanzione**.

Evidentemente se nel frattempo, ossia prima del pagamento della sanzione e degli interessi, è notificato un **avviso bonario**, il contribuente **perde la possibilità** di avvalersi del ravvedimento operoso.

Il **terzo periodo** del **comma 1** dell'**articolo 13-bis** stabilisce che, nel caso di **versamento tardivo** dell'**imposta frazionata** in **scadenze differenti**, al contribuente è consentito:

- **ravvedere autonomamente i singoli versamenti**;
- **ravvedere il versamento complessivo**, applicando alla sanzione la **riduzione** corrispondente al momento di **regolarizzazione**.

Infine, il **comma 2** del nuovo **articolo 13-bis** pone una limitazione di **ordine oggettivo**, prevedendo che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione per i **soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**.

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica dei corrispettivi: chi, come e quando?

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Dal **1° luglio 2019** i soggetti che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), per un volume d'affari superiore a **400.000 euro**, hanno l'obbligo di **memorizzare elettronicamente** i corrispettivi e di **trasmetterli in via telematica** all'Agenzia delle entrate, in base all'[articolo 2 D.Lgs 127/2015](#); ai contribuenti con volumi d'affari inferiori le disposizioni si applicano a **decorrere dal 1° gennaio 2020**.

L'invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, verificata tenendo conto dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita ([articolo 12-quinquies D.L. 34/2019](#)) utilizzando strumenti tecnologici in grado di **garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con i [provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016](#) e [n. 99297 del 18.04.2019](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Durante i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo dell'invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è **effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi **fino a dicembre 2019** per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà **fino a giugno 2020** per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si ricorda che le sanzioni previste per la **mancata memorizzazione o trasmissione**, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con **dati incompleti o non veritieri** sono quelle previste dagli [articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), così come richiamate dall'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#):

- **sanzione pari al 100% dell'imposta;**
- **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, qualora siano state **contestate** nel corso di un **quinquennio quattro distinte violazioni**.

Al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che **non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico**, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente

all'obbligo di **memorizzazione** giornaliera dei corrispettivi mediante i **registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali** (di cui all'[articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#) e al [D.P.R. 696/1996](#)).

Tale facoltà è ammessa **fino al momento di attivazione del registratore telematico** e, in ogni caso, **non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria** delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di **rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale** e **l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi** di cui all'[articolo 24 D.P.R. 633/1972](#) fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell'Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.

Con il [provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019](#) sono state definite le diverse modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili mediante i **servizi online** che saranno messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate entro il 29 luglio, **all'interno dell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”**: **servizio di upload di un file** contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il **servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** o, in alternativa, mediante un **sistema di cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “*web service*” fruibile attraverso protocollo HTTPS, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento.

La **memorizzazione elettronica** e la connessa **trasmissione dei dati dei corrispettivi** sostituiscono le modalità **di certificazione fiscale dei corrispettivi** (di cui all'[articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#), e al [D.P.R. 696/1996](#)) e sostituiscono gli **obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi** (di cui all'[articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)).

Si segnala, infine, che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell'area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata **“Documento commerciale online”** per la **predisposizione dei documenti di vendita** con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, **dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa**.

Al termine dell'inserimento dei dati, la procedura **genera in pdf il documento commerciale**, assegnandogli un **codice identificativo univoco**: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest'ultimo, potrà essere inviato via **e-mail** o tramite **altra modalità elettronica** (SMS, WhatsApp, etc.).

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Decreto crescita e tassazione dei canoni di locazione non riscossi

di Sandro Cerato

Per i **contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 2020** i **canoni di locazione non incassati** dal locatore potranno **non essere assoggettati a tassazione** in capo al locatore stesso già a partire dal **momento dell'intimazione dello sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento**.

È quanto previsto dall'[articolo 3-quinquies D.L. 34/2019](#) che modifica l'[articolo 26 Tuir](#) limitatamente ai **contratti di locazione di immobili abitativi** perfezionati a partire dal prossimo **1° gennaio 2020**.

Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che l'[articolo 26 Tuir](#) stabilisce il **principio generale** secondo cui i **redditi fondiari** (nel cui ambito rientrano i canoni di locazione riferiti a contratti stipulati al di fuori dell'esercizio d'impresa) **concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente** (titolare del diritto di proprietà dell'immobile o di altro diritto reale) **a prescindere dall'effettiva percezione**.

È di tutta evidenza che, **soprattutto negli anni di crisi**, il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dei conduttori determina un **ingiusto aggravio fiscale** a carico dei locatori, ragion per cui da diversi anni lo stesso [articolo 26 Tuir](#) prevede un rimedio (sia pure parziale) a favore del contribuente.

È infatti previsto che la **tassazione dei canoni non percepiti** deve avvenire fino a che non giunga a termine il **procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità** del conduttore. Solamente a partire da questo momento è possibile **non assoggettare a tassazione** i canoni non percepiti, mentre per quelli non percepiti nei precedenti periodi d'imposta (già tassati) è prevista **l'attribuzione di un credito d'imposta pari all'imposta già pagata**.

Si ritiene opportuno sottolineare che, per i **contratti di locazione di immobili non abitativi**, l'[articolo 26 Tuir](#) non prevede alcun rimedio, ragion per cui è **necessario ottenere la risoluzione del contratto** quale unico rimedio per **evitare la tassazione di canoni non percepiti**.

La normativa esistente prima delle modifiche apportate dal **D.L. 34/2019**, pur prevedendo già qualche rimedio, non si è rivelata sufficiente per evitare comunque delle **penalizzazioni importanti**, ragion per cui l'[articolo 3-quinquies D.L. 34/2019](#) (inserito in sede di **conversione in Legge**) introduce **un'anticipazione del momento a partire dal quale è possibile non sottoporre a tassazione** i canoni non percepiti.

In particolare, è previsto, sempre limitatamente ai contratti di locazione di immobili abitativi, di escludere da tassazione i redditi derivanti dalla locazione degli stessi qualora non percepiti, a condizione che il mancato incasso sia **comprovato, alternativamente, dall'intimazione dello sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**.

Così facendo viene **anticipato il momento a partire dal quale il locatore evita la tassazione** di somme non percepite, ed a tale proposito il dossier del Servizio Studi della Camera del 10 giugno 2019 precisa che il contribuente potrà “*usufriuire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità*”.

In coerenza con tale modifica normativa, è poi previsto che **l'eventuale riscossione dei canoni non percepiti negli anni precedenti** è soggetta a **tassazione separata** ai sensi dell'[articolo 21 Tuir](#), secondo le regole già previste per i **redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri** dedotti dal reddito complessivo in annualità precedenti.

È opportuno infine evidenziare che le novità descritte si applicano esclusivamente con riferimento ai **nuovi contratti stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020**, con la conseguenza che, **per i contratti già in essere**, restano applicabili solamente i rimedi già previsti in passato, dovendo quindi continuare ad attendere la **convalida dello sfratto per morosità** del conduttore.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

L'obbligo di invito al contraddittorio nel Decreto crescita

di Gennaro Napolitano

Tra le numerose **novità** di carattere **tributario** previste dal **D.L. 34/2019** (recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”), e introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione, vi è anche quella contenuta nell’[articolo 4-octies](#) in materia di **obbligo di invito al contraddittorio** da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di accertamento. In particolare, l’articolo in esame apporta diverse **modifiche** al **D.Lgs. 218/1997** (*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*).

In primo luogo, viene modificato l’[articolo 5](#) del citato decreto legislativo. Tale norma, nell’ambito dell’**accertamento con adesione**, regola l’**avvio del procedimento** per la **definizione** degli accertamenti nelle **imposte sui redditi** e nell’**imposta sul valore aggiunto**, stabilendo che l’ufficio invia al **contribuente** un **invito a comparire**, nel quale sono indicati:

- a) i **periodi d’imposta** suscettibili di accertamento;
- b) il **giorno** e il **luogo** della **comparizione** per definire l’**accertamento con adesione**;
- c) le **maggiori** imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;
- d) i **motivi** che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme dovute.

Orbene, all’[articolo 5](#) viene aggiunto, alla fine, un **nuovo comma** in base al quale “*qualora tra la data di comparizione (...) e quella di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario*”.

In secondo luogo, l’[articolo 4-octies](#) del **Decreto crescita** inserisce all’interno del **D.Lgs. 218/1997** il nuovo [articolo 5-ter](#), rubricato “**Invito obbligatorio**”, in base al quale (**comma 1**) l’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, **prima** di emettere un **avviso di accertamento**, deve obbligatoriamente notificare l’**invito a comparire** di cui all’articolo 5 per l’**avvio** del **procedimento di definizione** dell’**accertamento**.

Tuttavia, ai sensi del successivo comma 2, dall’ambito di applicazione dell’**invito obbligatorio** sono espressamente **esclusi** gli **avvisi di accertamento parziale** (previsti dall’[articolo 41-bis](#)

[D.P.R. 600/1973](#)) e gli **avvisi di rettifica parziale** (previsti dall'[articolo 54, comma 3 e 4, D.P.R. 633/1972](#)).

Il nuovo [articolo 5-ter](#) prosegue stabilendo, al comma 3, che in caso di **mancata adesione**, l'**avviso di accertamento** deve essere **specificamente motivato** in relazione ai **chiarimenti** forniti e ai **documenti** prodotti dal **contribuente** nel corso del **contraddittorio**.

Il **comma 4**, tuttavia, prevede che in tutti i casi di **particolare urgenza, specificamente motivata**, o nelle ipotesi di **fondato pericolo per la riscossione**, l'ufficio può **notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio**.

Peraltro, fatta eccezione per le ipotesi appena descritte, il **mancato avvio del contraddittorio** mediante l'invito a comparire determina l'**invalidità dell'avviso di accertamento** qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente **dimostrò in concreto le ragioni** che avrebbe potuto far valere **se il contraddittorio fosse stato attivato (comma 5)**.

L'**ultimo comma** dell'articolo 5-ter, infine, specifica che **restano ferme le disposizioni** che prevedono la **partecipazione** del **contribuente** prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

L'[articolo 4-octies D.L. 34/2019](#), per esigenze di **coordinamento normativo**, modifica anche il **comma 2 dell'articolo 6 D.Lgs. 218/1997**.

Quest'ultima disposizione stabilisce che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, **non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo 5**, può formulare **anteriormente** all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, **istanza in carta libera di accertamento con adesione**. Con la modifica in esame, quindi, si consente la formulazione dell'istanza anche in relazione alla fattispecie prevista dal nuovo [articolo 5-ter](#).

Infine, l'[articolo 4-octies](#) prevede che le nuove regole si applicano agli **avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020**.

Come evidenziato nella **Relazione tecnica** di accompagnamento al disegno di legge di conversione del **D.L. 34/2019**, l'obiettivo perseguito dal legislatore con le modifiche in esame è determinare *"effetti positivi in termini di sostenibilità della pretesa tributaria in quanto nella motivazione degli atti si terrà conto anche degli elementi e dei documenti eventualmente prodotti dal contribuente in sede di contraddittorio obbligatorio"*. Inoltre, prosegue la Relazione, il termine del **1° luglio 2020** consente di programmare le attività degli uffici tenendo conto dell'allungamento dei tempi necessari per l'accertamento.

Peraltro, dall'obbligo del **contraddittorio procedimentale** (come sottolineato in dottrina e in giurisprudenza) scaturiscono effetti positivi sia per il **contribuente**, in termini di **maggior garanzia**, sia per la stessa **Amministrazione finanziaria** che in tal modo potrà **esercitare** in

maniera **più efficace** la **potestà impositiva**. Il **dialogo preventivo** tra le parti, infatti, permette di adeguare e conformare l'attività impositiva alla concreta situazione del contribuente, comportando effetti positivi in termini di **deflazione del contenzioso**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Aggiornato il Transfer price country profile dell'Italia

di Fabio Landuzzi

Sul **sito internet dell'Ocse** è stato di recente pubblicato l'**aggiornamento** – risalente a maggio 2019 – del **Transfer pricing country profile** (“TPCP”) dell’Italia.

Il TPCP è uno schema molto utile e interessante con cui l’Ocse fornisce una sorta di **censimento** degli aspetti maggiormente caratterizzanti la disciplina in materia di **prezzi di trasferimento** di ben **52 Stati**; la struttura del documento è suddivisa in funzione delle **principalì aree tematiche** della disciplina generale del *transfer pricing*, all’interno delle quali sono sviluppati diversi **interrogativi** a cui le Amministrazioni sono chiamate a rispondere sulla base della **disciplina nazionale vigente** e della relativa **best practice** in materia, fornendo poi i **riferimenti normativi o regolamentari** nazionali.

Come detto, l’Italia ha di recente aggiornato il proprio profilo anche alla luce dell’intervenuta approvazione del **D.M. 14.05.2018** che, con un apporto senza dubbio chiarificatore e con portata interpretativa, ha sancito un formale **avvicinamento della disciplina nazionale** sui prezzi di trasferimento alle **Linee Guida Ocse** ed ai contenuti del **Rapporto finale sulle Azioni 8, 9 e 10 del Progetto Beps**.

Vediamo qui di seguito alcuni fra gli **spunti più interessanti** che possono essere tratti dall’aggiornamento del TPCP italiano.

In primo luogo, come già sancito dalle modifiche apportate al [comma 7](#) dell’**articolo 110 Tuir**, e poi dall’[articolo 1 D.M. 14.05.2018](#), il **“principio di libera concorrenza”** è divenuto **immanente** in tutta la regolamentazione della materia dei prezzi di trasferimento, superando l’**obsoleta nozione di “valore normale”** che era presente nel nostro ordinamento; non si tratta di un aspetto meramente lessicale, poiché esso determina degli **effetti significativi**, in modo particolare per quanto concerne la **rilevanza** che, in materia, assumono proprio le **Linee Guida Ocse** sui prezzi di trasferimento nel panorama normativo italiano.

Ed è proprio questo il tema affrontato e chiarito al **punto 2) del TPCP italiano**, laddove si riconosce che le **Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento** sono espressamente richiamate nel corpo della legislazione nazionale rilevante a tali fini, unitamente ai contenuti delle **Azioni 8, 9 e 10 del Progetto Beps**, e che esse costituiscono anche espressione di **“best practices”** nella attuazione delle disposizioni in tema di **documentazione sui prezzi di trasferimento**.

Quindi, viene chiarita la **funzione di fondamentale rilevanza** delle Linee Guida Ocse anche

nell'ordinamento nazionale.

Un secondo aspetto interessante, nell'ambito della costruzione dell'**analisi di comparabilità**, è il riconoscimento della **pari dignità** fra l'utilizzo di **comparabili "domestici" e internazionali**.

Questo tema è molto importante, soprattutto quando l'analisi porta alla costruzione di **benchmark "paneuropei"** ossia caratterizzati dalla presenza di **imprese non residenti nel territorio italiano**, e comunque in tutte le circostanze in cui, anche al fine di ampliare il numero dei soggetti che compongono **l'insieme dei comparables**, sono incluse imprese estere anche talvolta in numero prevalente.

Ulteriore tema assai rilevante confermato dal TPCP italiano è quello riferito alla validità, ai fini della valutazione del **prezzo di libera concorrenza**, di **qualunque punto incluso nel range dell'intervallo di comparabilità**; principio peraltro statuito ora in modo **chiaro ed inequivocabile** proprio dall'[articolo 6 D.M. 14.05.2018](#).

Di conseguenza, viene meno ogni **presunta e astratta** supremazia del valore assunto dalla **mediana** rispetto agli altri valori del *range* normalmente espresso in **intervalli interquartili**.

Infine, quanto ai **servizi infragruppo**, si conferma l'applicazione, anche nell'ambito della disciplina italiana, dell'**approccio semplificato** previsto dalle **Azioni Beps 8, 9 e 10** in tema di **servizi a "basso valore aggiunto"**, anche alla luce di quanto previsto dall'[articolo 7 D.M. 14.05.2018](#). Il che dovrebbe perciò aiutare imprese ed Amministrazione a disporre di una **base di riferimento** chiara e definita per la costruzione, e quindi l'analisi, del **supporto documentale** richiesto per addivenire senza incertezze al **riconoscimento della deduzione fiscale** dei costi sostenuti per la prestazione di tali servizi.



Master di specializzazione
**GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE
DEL TRANSFER PRICING**
Scopri le sedi in programmazione >